



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO AGLI ATTI – L. 241/1990**

L'anno duemiladieci addì ventotto del mese di luglio alle ore 21 nella Sala delle adunanze consigliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	ALLIANO Giovanni	X	
2	TRAVERSO Marco	X	
3	DIVANO Agostino	X	
4	BOTTARO Luigi	X	
5	VACCARI Caterina	X	
6	FIRPO Gian Carlo	X	
7	ALIANO Sabrina	X	
8	MANNARELLA Giuseppe	X	
9	FRISONE Mattia	X	
10	REPETTO Roberto	X	
11	FIORETTI Bruno	X	
12	FERRARI Nicoletta		X
13	BIAVA Elena		X
Totali		11	2

Risulta altresì presenti in qualità di Assessore non facente parte del Consiglio i Sigg.ri Lolaico Maria Maddalena.

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor ALLIANO Giovanni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su illustrazione dell'argomento in oggetto del Segretario comunale;

Premesso che:

- la legge 241 del 7/8/1990, nota come "legge sulla trasparenza amministrativa", e concernente norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha subito varie modifiche e integrazioni, in particolare con:

- la legge 15 del 11/2/2005 che ha modificato le disposizioni riguardanti i principi generali dell'azione amministrativa, il procedimento e la sua conclusione, il diritto di accesso agli atti;

- la legge 80 del 14/5/2005 che ha disposto una nuova disciplina relativa alla conclusione del procedimento, alla dichiarazione di inizio attività e al silenzio assenso;

- la legge 69 del 18/6/2009 che ha apportato modifiche sostanziali sia per quanto riguarda i tempi di conclusione del procedimento sia per quanto riguarda l'ambito di applicazione della legge, riconducendo in particolare a Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) alcuni istituti disciplinati dalla stessa Legge 241/90;

- l'art 29 della stessa L. 241/90, nel testo sostituito e in parte integrato dall'art 10 della legge 69/2009 prevede:

- al comma 1-2° cpv, che, le disposizioni della legge 241/1990 e precisamente l'art 2- bis (conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento), l'art 11 (accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento), l'art 15 (accordi tra pubbliche amministrazioni) art 25, commi 5, 5-bis e 6 (ricorsi concernenti il diritto di accesso), nonché quelle del capo IV-bis (efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo) si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche;

- al comma 2, che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla L.241/1990 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla stessa legge;

- al comma 2-bis e ter, che attengono ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti dalle pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, le disposizioni della legge n. 241/1999 e s.m.i., relative a:

- la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo;

- l'individuazione di un responsabile del procedimento amministrativo;

- la conclusione del procedimento amministrativo entro il termine prefissato;

- l'accesso alla documentazione amministrativa;

- l'osservanza della durata massima dei procedimenti amministrativi;

- la dichiarazione di inizio attività;

- il silenzio assenso;

- conferenza dei servizi;

- al comma 2-quarter, che:..." le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2-bis e 2-ter ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

Considerato, sulla base di quanto premesso, che :

- in merito ai tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, l'art. 2 della L. 241/90, così come modificato dalla L. 69/2009, prevede che se non diversamente stabilito in norme o in regolamenti, i termini di conclusione del procedimento sono di 30 giorni, e che il regolamento interno dell'ente può determinare tempi più lunghi fino a 90 giorni ed in caso eccezionale fino a 180 giorni;

- l'art. 7 della L. 69/2009 all'art. 7 comma 3 prevede che le regioni e gli enti locali adeguino i propri regolamenti entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge (4 luglio 2010);

Richiamato il vigente Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 13.09.1993, modificato con deliberazioni C.C. n. 56 del 22.11.1993 e n. 38 del 29.10.1997, ai sensi del disposto della legge n. 241/1990;

Preso atto che i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, riportati nell'elenco allegato "A" del vigente regolamento comunale, non sono del tutto rispondenti alle nuove disposizioni di cui alla L. 69/2009 e che pertanto si rende indispensabile l'adeguamento degli stessi;

Ritenuto necessario procedere all'adeguamento del vigente Regolamento comunale, per quanto concerne la disciplina normativa dei procedimenti, alle modifiche intervenute della L. 241/1990, demandando alla Giunta comunale l'aggiornamento dell'elenco dei procedimenti, in conformità al disposto dell'art. 30 del regolamento in esame;

Preso atto, che per motivi di organicità del lavoro si reputa opportuno addivenire all'approvazione di un nuovo regolamento dei procedimenti amministrativi in sostituzione di quello vigente;

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, il Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quello vigente approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 13.09.1993 e successivamente modificato, che si intende con la presente deliberazione abrogato;
2. Di demandare alla Giunta Comunale l'aggiornamento dell'elenco dei procedimenti, in conformità al disposto dell'art. 30 del regolamento in esame, trattandosi di atto che integra il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e di servizi.
3. Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, resi con separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. al fine di provvedere, a cura della Giunta Comunale, all'aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei tempi di conclusione degli stessi.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Li, 28/8/2010

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 02 AGO. 2010 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi, 02 AGO. 2010

Il Segretario Comunale